VERBALE DI ACCORDO

Addì 11/12/2000,
si sono riunite IVECO S.p.A., TGV S.p.A. e FIM -FIOM -UILM - FISMIC Territoriali unitamente alle R.S.U. dello Stabilimento di Brescia.

Coerentemente a quanto previsto dagli accordi 2/04/1999 e 23/09/1999, di cui si confermano i contenuti, ivi compresi i capitoli relativi al Comitato di Sito e alle tematiche di sito, IVECO S.p.A. ha illustrato la situazione relativa alle attività di outsourcing/insourcing previste dal suddetto accordo, ed in quel contesto ha presentato la Società TGV S.p.A. quale acquirente del Reparto Plastica dello Stabilimento di Brescia.

Tale trasferimento consentirà di perseguire un rafforzamento di tale attività attraverso l'affidamento da parte di IVECO S.p.A. ad un Gruppo che già opera in modo specifico e qualificato nel settore ed è in grado di garantire lo sviluppo e il miglioramento continuo. In tale ambito la società TGV S.p.A. ha illustrato il piano industriale degli investimenti evidenziando la volontà di sviluppare le competenze dell'Unità produttiva di Brescia per lo sviluppo del business complessivo.

Brescia, 11 dicembre 2000
Letto, confermato e sottoscritto

Addì, 11 dicembre 2000

Verbale di Accordo
tra la
TGV S.p.A.
e
le OO.SS. Fim, Fiom, Uilm, Fismic Territoriali con la partecipazione delle R.S.U.

Le parti, in relazione alla procedura di trasferimento di ramo d'azienda da IVECO S.p.A. a TGV S.p.A., si sono incontrate per definire, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2112 del Codice Civile, è coerentemente con quanto previsto dall'accordo del 2 aprile 1999 e successive integrazioni recepite nella presente intesa ivi compresi i capitoli relativi al Comitato di Sito e alle tematiche di sito, l'armonizzazione della situazione retributiva e normativa del personale IVECO che, a far data dal 01/01/2001 sarà trasferito alla TGV S.p.A., ed hanno convenuto quanto segue.

PREMESSA

PARTE PRIMA
Trattamenti economici e normativi

1. C.c.n.l.
2. Orario di lavoro
3. Tempi di lavoro e tempi di pausa
4. Premio di produzione
5. 14° Erogazione
6. Indumenti di lavoro
7. Infermeria
8. Indennità di mensa
9. Paga di posto
10. Regolamentazione incentivo di rendimento
11. Maggiorazione per lavoro straordinario, notturno e festivo
12. Quota accordo 9 marzo 1974
13. Riposo per addetti al 3° turno
14. Trattamento economico di malattia
15. Premio aziendale di anzianità
16. Indennità speciale di premio di fedeltà
17. Borse di studio per figli dei dipendenti
18. Facilitazioni scolastiche per dipendenti
19. Cure Termali
20. Festività operai
21. Orario flessibile
22. Spettanza / Fruizione / Maturazione ferie quadri impiegati
23. Permessi non retribuiti impiegati e quadri
24. Maturazione ferie operai
25. Calendario ferie
26. Permessi Annui Retribuiti
27. P.A.R. biennale
28. P.A.R. – fruizione di 4 ore
29. Retribuzione: scadenze e modalità di pagamento
30. Contratti a tempo determinato
31. Servizio di ristorazione aziendale costo buono pasto
32. Quota fissa ppg
33. Premio di risultato
34. Accordistica
35. Assistenza straordinaria
36. Tempistiche pagamento T.F.R.

Parte seconda
Rapporti sindacali
1. Diritti Sindacali
2. Sistema di partecipazione
3. Salvaguardia

PREMESSA

La TGV S.p.a., nel quadro del rafforzamento e del consolidamento della società nel mercato specifico di appartenenza, conferma che l'acquisizione dell'U.O. Plastica di Brescia rappresenta un elemento coerente

con il proprio piano di sviluppo. In particolare, il progetto specifico attiene all'esigenza di valorizzare la posizione dello stabilimento in merito alle proprie missioni ed alla propria vocazione internazionale. In tal senso gli impianti dello Stabilimento di Brescia rappresentano un modello di tecnologia all'avanguardia nella produzione e lavorazione di materiale plastico. La costituzione di TGV, che rileverà tali attività, è volta a consolidare e potenziare ulteriormente la presenza del Gruppo, che assumerà un ruolo di primaria importanza a livello internazionale nel settore. In questa logica sono previsti nel primo biennio una serie di interventi finalizzati a potenziare lo Stabilimento di Brescia che comporteranno un investimento iniziale di circa 4 mld. Oltre ai continui interventi finalizzati al mantenimento dell'elevato livello tecnologico degli impianti ed agli investimenti che si renderanno necessari da eventuali future gamme di prodotto, sono quindi previsti i seguenti interventi nel breve:

- Immobile (ampliamento e miglioramento di alcune aree)
- Layout (Ottimizzazione dei flussi delle lavorazioni per incrementare le potenzialità dell'area)
- Aumento delle potenzialità produttive (Finitura, rafforzamento sull'impianto di BS della finitura monocolore grigia)
- Valorizzazione del controllo qualitativo interno ripristinando il controllo delle caratteristiche fisico-meccaniche.

Per le sue caratteristiche e potenzialità lo Stabilimento di BS diventa sito fondamentale per lo sviluppo del Gruppo che intende puntare all'ottimizzazione e alla saturazione completa delle potenzialità degli impianti di BS. In ogni caso la Società conferma il proprio impegno a mantenere nell'area bresciana l'attività produttiva e ad introdurre l'attività di sviluppo formulativo e applicativo, valorizzando le professionalità esistenti. La TGV S.p.A. di Brescia opererà in una logica sinergica produttiva che consentirà in linea generale di compensare eventuali cadute e/o criticità in termini di volumi.

PARTE PRIMA

TRATTAMENTI ECONOMICI E NORMATIVI

1. C.C.N.L.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato sarà quello per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata ed alla installazione di impianti.

2. ORARIO DI LAVORO

Si intende mantenuta l'attuale turnistica con le cadenze e le modalità in atto. Le eventuali variazioni saranno oggetto di intesa con la R.S.U.

TURNO GIORNALIERO

Il turno giornaliero, dalle ore 7,45 alle ore 16,15 osserva 40 minuti di pausa per la refezione, di cui 10 minuti retribuiti.

PART TIME IMPIEGATI

L'eventuale ricorso al part time per il personale impiegatizio sarà regolato secondo le modalità previste dall'accordo FIAT del 18.03.96 e dal relativo regolamento attuativo.

3. TEMPI DI LAVORO E TEMPI DI PAUSA

Sono confermati gli accordi in essere; eventuali variazioni saranno oggetto di intesa con la R.S.U.

4. PREMIO DI PRODUZIONE

Il premio di produzione sarà corrisposto con i seguenti importi per categoria/livello :

CATEGORIA/LIVELLI	LIRE/MESE	LIRE/ORA
1ª 2ª	51.877	299,87
3°	53.877	311,43
4ª 5ª 5ª super	56.377	325,88 =
6ª 7ª	63.377	=

5. 14° EROGAZIONE

Nel mese di luglio di ogni anno sarà corrisposto l'importo di 14° erogazione maturato nei 12 mesi precedenti (1° luglio - 30 giugno), secondo i seguenti valori

CATEGORIA/LIVELLI	IMPORTO

1ª - 5ª s	L. 980.000
6ª	L. 1.060.000
7ª	L. 1.120.000

Ai fini della maturazione dell'importo di cui sopra, oltre alle giornate lavorative o retribuite, saranno anche considerate utili le assenze dal lavoro per malattia, donazione sangue, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale, che abbiano dato luogo a pagamento di indennità a carico dell'istituto competente e di integrazioni a carico dell'azienda.

6. INDUMENTI DI LAVORO

Sono confermate le dotazioni in essere.

7. INFERMERIA

E' confermato il mantenimento delle prassi in essere in relazione al servizio sanitario (es.: consulti specialistici).

8. INDENNITA' DI MENSA

L'indennità di mensa, nella misura di 115 lire giornaliere, sarà erogata per i giorni in cui il dipendente operaio è presente al lavoro, per i giorni di Ferie, PAR e Festività. L'indennità di mensa sarà pari a L.39/giorno per il dipendente impiegato che usufruisce della mensa aziendale.

9. PAGA DI POSTO

L'indennità "paga di posto" e "disagio linea" saranno corrisposte agli operai per lo svolgimento dell'attività e secondo gli importi indicati nella tabella seguente: Indennità"paga di posto":
Lit. 10/h per carrellisti (+Lit.25/h di premio ex accordo IVECO 15.03.1978)
Lit 16/h per addetti all'attività di verniciatura manuale del reparto plastica.Indennità per "disagio linea":
Lit. 37/h per addetti linea verniciatura. part. plastica (addetti carico/scarico).
Le indennità "paga di posto" e "disagio linea" devono intendersi assegnate esclusivamente per le ore in cui l'operaio è addetto alle attività specificate nella suddetta tabella.

10. REGOLAMENTAZIONE RENDIMENTO DELL'INCENTIVO DI RENDIMENTO

L'importo dell'incentivo di rendimento è quello previsto dall'Accordo del 14.11.84 per il quale i dipendenti devono produrre 133. I valori sono riportati nella tabella seguente:
Incentivi di Rendimento

	Categoria	**Importi in L./ora**
Lavori ad incentivo	**1**	**97.62**
	2	**111.96**
	3	**134.25**
	4	**145.72**
	5	**164.89**
Lavoratori non incentivati	**1**	
	2	
	3	**100.46**
	4	
	5	

11. MAGGIORAZIONI PER LAVORO STRAORDINARIO NOTTURNO E FESTIVO

Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario notturno e festivo sono quelle applicate nelle seguenti tabelle A e B con riferimento alla paga globale di fatto:

OPERAI - TABELLA

MAGGIORAZIONI NOTTURNE			%
1° turno	dalle 6 alle 8	= h. 2	24.40
2° turno	dalle 20 alle 22	= h. 2	36,60
3° turno	dalle 22 alle 6	= h. 8	60,50

STRAORDINARI FERIALI	%
Straordinario diurno prime 2 ore	25

Straordinario diurno oltre 2 ore		35
Straordinario notturno prime 2 ore (per turnisti)		45
Straordinario notturno oltre 2 ore (per turnisti)		50
Straordinario notturno prime 2 ore (per non turnisti)		55
Straordinario notturno oltre 2 ore (per non turnisti)		60
Straordinario 3° turno prime 2 ore		55
Straordinario 3° turno oltre 2 ore		60
STRAORDINARI SABATO E FESTIVI SABATO		%
Straordinario diurno entro le 2 ore		25
Straordinario diurno superate le 2 ore e tutte le sere		50
Straordinario 3° turno prime 2 ore		55
Straordinario 3° turno oltre le 2 ore		60
FESTIVI		%
Straordinario dalle 6 alle 12	h. 2	70
	h. 4	65
Straordinario dalle 6 alle 14	h. 8	65
Straordinario dalle 14alle 22	h. 8	65
Straordinario 3° turno		75

Impiegati – tabella b

MAGGIORAZIONI NOTTURNE			%
1° turno	dalle 6 alle 8	= h. 2	24.40
2° turno	dalle 20 alle 22	= h. 2	36,60
3° turno	dalle 22 alle 6	= h. 8	60,50

STRAORDINARI FERIALI	%
Straordinario diurno prime 2 ore	25
Straordinario diurno oltre 2 ore	35
Straordinario notturno prime 2 ore (per turnisti)	45
Straordinario notturno oltre 2 ore (per turnisti)	50
Straordinario notturno prime 2 ore (per non turnisti)	25
Straordinario notturno oltre 2 ore (per non turnisti)	35
Straordinario 3° turno prime 2 ore	55
Straordinario 3° turno oltre 2 ore	60
STRAORDINARI SABATO E FESTIVI	
SABATO	%
Straordinario diurno entro le 2 ore	25
Straordinario diurno superate le 2 ore e per tutte le ore	50
Straordinario 3° turno prime 2 ore	55
Straordinario 3° turno oltre 2 ore	60
FESTIVI	%

Straordinario dalle 6 alle 12	h. 6	65
Straordinario dalle 6 alle 14	h. 8	65
Straordinario dalle 14 alle 22	h. 8	65
Straordinario 3° turno		75

Le maggiorazioni per lavoro notturno sono calcolate anche sull'intervallo refezione fruito e retribuito. Le suddette percentuali di maggiorazione notturna costituiscono un trattamento di miglior favore rispetto a quanto previsto dal CCNL e sono comprensive della incidenza delle relative maggiorazioni su tutti gli attuali istituti di legge e di contratto. Nell'ipotesi che future regolamentazioni contrattuale e/o di legge introducano altre clausole riguardanti la materia, il trattamento definito come sopra verrà assorbito fino a concorrenza ovvero integralmente sostituito dalle nuove disposizioni.

12. QUOTA ACCORDO 9.3.1974

La quota accordo IVECO 9.3.74, prevista per gli impiegati e gli intermedi, è confermata.

13. RIPOSO PER ADDETTI AL 3° TURNO

I lavoratori operanti su tre turni strutturali a rotazione o sul terzo turno fisso avranno la possibilità, ferme restando le esigenze tecniche e organizzative di fruire di un riposo corrispondente ad un turno di 8 ore ogni 16 turni notturni effettivamente lavorati. A tal fine sarà effettuato in occasione dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa sui terzo turno, un accantonamento di una quota di retribuzione pari a 30 minuti più le relative maggiorazioni. Detto accantonamento sarà utilizzato a copertura, una volta maturato, di una giornata di riposo. I lavoratori potranno richiedere la fruizione di detto riposo, una volta maturato, e nel caso di mancata fruizione entro tre mesi dalla maturazione, si provvederà ad erogare il relativo importo con il primo prospetto paga/stipendio utile successivo alla scadenza del periodo. L'assenza contemporanea dei lavoratori per i riposi in oggetto non potrà superare il3% dell'organico del reparto di appartenenza. Tali riposi non potranno essere cumulativi, e dovranno altresì essere richiesti con un preavviso di almeno 48 ore.

14. TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA E INFORTUNIO

L'integrazione dell'indennità di malattia - di cui agli artt. 19, Disc. Spec. Parte Prima, e 14 Disc. Spec. Parte terza del CCNL metalmeccanico privato vigente - sarà computata fino all'80% della retribuzione globale per i periodi di malattia contrattualmente previsti a metà retribuzione. A tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, verrà comunicata la situazione individuale, ai fini del trattamento economico, relativa ai periodi di malattia degli ultimi 36 mesi. Tale comunicazione verrà, di norma, fornita nel mese di Ottobre di ciascun anno.

MALATTIA

	Comporto semplice	**COMPORTO PROLUNGATO**
Fino a 3 anni anzianità	2 mesi al 100%	3 mesi al 100%
	4 mesi all'80%	6 mesi all'80%
Da 3 a 6 anni anzianità	3 mesi al 100%	4,5 mesi al 100%
	6 mesi all'80%	9 mesi all'80%
Oltre 6 anni anzianità	4 mesi al 100%	6 mesi al 100%
	8 mesi all'80%	12 mesi all'80%

INFORTUNIO

L'azienda erogherà a titolo di anticipo per conto I.N.A.I.L. i seguenti importi (riferiti alle 40 ore settimanali):

Fino a 3 anni anzianità	Da 1 al 60 giorni	100% della retribuzione
	Dal 61° giorno	50% della retribuzione
Da 3 a 6 anni di anzianità	Da 1 a 90 giorni	100% della retribuzione
	Dal 91° giorno	50% della retribuzione
Oltre 6 anni anzianità	D 1 a 120 giorni	100% della retribuzione
	Dal 121°	50% della retribuzione

	giorno	

Il conguaglio avverrà secondo le modalità I.N.A.I.L. e sulla base del CCNL

15. PREMIO AZIENDALE DI ANZIANITA'

Ad ogni lavoratore sarà corrisposta al compimento del 25°, 30°, 35°, 40° e 45° anno di anzianità di servizio - ivi compreso il periodo di ex allievo - un importo corrispondente ad una mensilità. Dopo il compimento del 30° anno di anzianità verranno liquidato i ratei maturati al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

16. INDENNITA' SPECIALE DI PREMIO DI FEDELTA'

Ai dipendenti dimissionari, che abbiano maturato un'anzianità aziendale di 30 anni di servizio (29 anni, 6 mesi e un giorno), e che lasciata la società non prestino opera retribuita alle dipendenze di terzi sarà riconosciuta una indennità speciale di premio di Fedeltà in misura pari all'indennità contrattuale sostitutiva del preavviso. L'indennità speciale di premio di fedeltà non verrà riconosciuta qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per licenziamento disciplinare.

17. BORSE DI STUDIO PER FIGLI DI DIPENDENTI

In materia di borse di studio per i figli dei dipendenti sarà applicato trattamento previsto nelle tabelle seguenti

a) BORSE DI STUDIO PER FIGLI DI DIPENDENTI

L'Azienda mette a concorso borse di studio a favore dei figli dei dipendenti per corsi di istruzione media e universitaria sotto specificati.

a) Istituto Professionale Industriale o per il Commercio
Borse di studio da L. 150.000 -per media di votazione di 8/10 riportata nell'anno precedente.
Borse di studio da L. 100.000 -per media di votazione da 7 a 7.9/10 riportata nell'anno precedente.

b) Istituto Tecnico Industriale -Istituto Tecnico per Periti Chimici
Borse di studio da L. 250.000 -per media di votazione di 8/10 riportata nell'anno precedente.
Borse di studio da L. 150.000 -per media di votazione da 7 a 7.9/10 riportata nell'anno precedente.

c) Istituto tecnico Commerciale e Istituto Tecnico Femminile
Borse di studio da L. 150.000 -per media di votazione di 8/10 riportata nell'anno precedente.
Borse di studio da L. 100.000 -per media di votazione da 7 a 7.9/10 riportata nell'anno precedente.

d) Liceo Classico e Scientifico
Borse di studio da L. 250.000 -per media di votazione di 8/10 riportata nell'anno precedente.
Borse di studio da L. 150.000 -per media di votazione da 7 a 7.9/10 riportata nell'anno precedente.

e) Università 1) Facoltà di Ingegneria
Borse di studio da L. 450.000 -per media di votazione di 27/30 riportata nel precedente anno accademico.
Borse di studio da L. 300.000 -per media di votazione 24/30 riportata nel precedente anno accademico.

2) Facoltà di Economia e Commercio, Matematica, Informatica, Giurisprudenza, Fisica, Chimica.
Borse di studio da L. 350.000 -per media di votazione di 27/30 riportata nel precedente anno accademico.
Borse di studio da L. 250.000 -per media di votazione 24/30 riportata nel precedente anno accademico.

I dipendenti che intendono concorrere all'assegnazione delle borse di studio per i propri figli debbono avere un'anzianità aziendale non inferiore a un anno, alla data del termine utile di presentazione della domanda, ed essere in forza all'azienda al momento dell'erogazione della borsa.
Per le scuole medie le domande dovranno essere corredate da un certificato in carta libera della segreteria della scuola presso cui lo studente è iscritto, certificato che riporti le votazioni conseguite nell'anno precedente (suddivise quando possibile per materie o esami) e l'iscrizione al corso attualmente frequentato.
Per le facoltà Universitarie sono richieste: un certificato di iscrizione all'anno accademico sul quale siano riportati gli esami sostenuti nel decorso anno accademico con l'indicazione delle votazioni conseguite e delle date alle quali i singoli esami sono stati sostenuti. A richiesta dovrà essere presentato anche il piano di studi approvato dalla Facoltà.
Le borse di studio relative alle scuole di istruzione media sono messe a concorso per tutti i figli degli operai, intermedi, impiegati, quadri, che non siano ripetenti ed abbiano riportato nella sessione estiva la votazione media di cui sopra. Le borse di studio relative alla Facoltà Universitarie sopra specificate sono messe a concorso per tutti i figli degli operai, intermedi, impiegati e quadri che non siano fuori corso e che abbiano superato almeno quattro esami o tutti i residui nelle sessioni previste per l'anno accademico.
Per concorrere alle borse di studio di importo maggiore oltre alla votazione media e 27/30 è richiesto che in nessun esame la votazione sia inferiore a 24/30; per concorrere a quelle di importo minore, oltre alla

votazione media di 24/30 è richiesto che in nessun esame la votazione sia inferiore a 21/30. A queste borse di studio possono concorrere esclusivamente i dipendenti con figli a proprio carico frequentanti scuole pubbliche.

18. FACILITAZIONI SCOLASTICHE PER I DIPENDENTI

Per i lavoratori studenti di cui all'art. 30, disciplina generale - sezione terza, vigente CCNL metalmeccanico privato saranno applicati in materia di facilitazioni scolastiche i trattamenti previsti nelle tabelle seguenti:

LAVORATORI STUDENTI

a) Premi di frequenza scolastica per dipendenti Ad ogni dipendente che abbia terminato ottenendo la promozione alla classe successiva o il diploma, corsi di istruzione media o universitaria sotto specificati. L'Azienda assegnerà premi di frequenza nelle misure appresso indicate:

I. Scuole professionali e Scuole medie

Sono esclusi dai benefici di cui sopra i dipendenti la cui anzianità aziendale sia inferiore ad un anno alla data prevista per la presentazione delle domande o che non siano più in forza al momento della erogazione dei premi. Sono pure esclusi i ripetenti.

II. Facoltà universitarie

1) Facoltà di ingegneria: L. 100.000
2) facoltà di chimicaL. 100.000
3) facoltà di fisica L. 90.000
4) facoltà di matematicaL. 80.000
5) facoltà di economia e commercio L. 80.000

Per concorrere a questi premi, i dipendenti iscritti alle facoltà universitarie previste dovranno aver sostenuto e superato almeno quattro esami nell'anno accademico o tutti i residui e dovranno avere riportato una votazione media non inferiore ai 21/30; nei confronti degli studenti universitari fuori corso (sino a due anni) la misura dei premi sarà pari alla metà degli importi sopra indicati, purchè gli interessati abbiano sostenuto con la stessa votazione almeno tre esami o tutti i residui. Qualora gli anni fuori corso siano superiori a due, l'Azienda si riserva di esaminare i singoli casi. Sono esclusi dai benefici di cui sopra i dipendenti con anzianità aziendale inferiore ad un anno alla data fissata per la presentazione della domanda o che non siano più in forza al momento della erogazione dei premi.

b) Autodidatti

Ai dipendenti che compiono gli studi per conto proprio o in scuole private e che sostengono favorevolmente prove di esame riconosciute agli effetti di legge, ad avvenuta promozione, saranno estesi i premi di cui al punto a) naturalmente dello stesso ammontare ed alle stesse condizioni.

Le domande dovranno essere corredate da un certificato in carta libera dalla segreteria della scuola o della facoltà universitaria presso cui lo studente è stato iscritto, certificato che riporti le votazioni conseguite. In particolare i certificati universitari dovranno indicare per ciascun esame la data alla quale è stato sostenuto nell'anno accademico.

c) Permessi retribuiti per esami

I permessi retribuiti per sostenere prove di esame -di cui all'art. 30 Disciplina Generale -Sezione Terza -del vigente C.C.N.L. metalmeccanico privati -sono stabiliti per il giorno dell'esame e per i due giorni lavorativi precedenti (anche nei casi di esami universitari sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico).

a) Permessi non retribuiti Durante l'anno scolastico verranno concessi ai lavoratori di cui all'art. 30 Disciplina Generale -Sezione Terza -del vigente C.C.N.L. metalmeccanico privato, permessi non retribuiti usufruibili anche a scaglioni o frazioni di ore nell'arco dell'anno scolastico da concedersi tenendo conto delle necessità del lavoratore compatibilmente con le esigenze di lavoro dell'Azienda, entro i seguenti limiti massimi:

- Istituti universitari : 30 giorni (240 ore)
- Scuole medie superiori : 20 giorni (160 ore)
- Scuole medie inferiori : 15 giorni (120 ore)

b) Rimborso libri di testo

E' previsto il rimborso dei libri di testo ufficialmente adottati dalle diverse direzioni scolastiche su presentazione di regolare fattura e sempre che ricorrano le condizioni previste dall'art. 30 -Disciplina generale -Sezione Terza -del vigente C.C.N.L. metalmeccanico privato.

19. CURE TERMALI

Ai dipendenti viene riconosciuto il seguente trattamento aziendale in materia di cure termali.

Compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive e in periodi concordati con la Direzione Aziendale, i dipendenti, previa richiesta scritta ed esibizione di idonea documentazione giustificativa, possono fruire di permessi retribuiti per un periodo consecutivo sino ad un massimo di 10 giorni lavorativi all'anno per lo svolgimento di cure idrotermali, con esclusione pertanto delle cure elioterapiche, climatiche, psammoterapiche (sabbiature).

Al personale operaio per i suddetti permessi viene applicato il seguenti trattamento economico.

- 60% della retribuzione media giornaliera per i giorni lavorativi compresi nei primi 6 giorni di calendario di assenza;
- 65% della retribuzione media giornaliera per tutti i giorni lavorativi successivi fino al decimo.

Tra il periodo di assenza per cure termali e i periodi di ferie annuali deve intercorrere un intervallo di almeno 15 giorni. La fruizione di permessi per cure termali sarà gestita in concorso con gli altri permessi retribuiti, nell'ambito delle percentuali previste dalla nota aggiuntiva al protocollo sottoscritto il 01.09.1983 stipulata con il C.C.N.L. 18.01.87, e CCNL 14.12.90, il CCNL 05.07.94 allegata all'art. 5 -Disciplina Generale -sezione terza e del vigente CCNL metalmeccanico privato. I dipendenti interessati si accollano l' onere delle spese di viaggio per l' andata ed il ritorno e devono provvedere direttamente a scegliere e prenotare l'albergo di loro gradimento. I dipendenti devono altresì pagare le spese di soggiorno direttamente all'albergatore e riceveranno successivamente un concorso spese a carico dell'azienda, il cui importo viene fissato ogni anno dall'azienda stessa. Per ottenere il concorso spese aziendale il dipendente interessato deve presentare, entro 10 giorni dal rientro dalle cure, la fattura o ricevuta fiscale in originale, unitamente alla fotocopia del modulo di autorizzazione dell'A.S.L. con l'indicazione del periodo di cura registrato dallo stabilimento termale o dallo stesso convalidato con timbro e visto. I suddetti trattamenti aziendali in materia di cure termali vengono applicati sempre che il dipendente interessato non ne abbia fruito per più di tre periodi annuali di cura negli ultimi cinque anni.

20. FESTIVITA' OPERAI

Per gli operai il trattamento retributivo delle festività cadenti dal lunedì al venerdì sarà pari a 7.76 ore (6,67 ore + 1,09 ore).

21. ORARIO FLESSIBILE

Per gli impiegati e quadri, nelle aree in cui è applicato il sistema di flessibilità dell'orario di lavoro giornaliero, l'inizio dell'attività lavorativa nell'ambito dell'intervallo temporale di entrata delle ore 8 alle ore 9, sarà calcolato a decorrere dal primo dodicesimo di ora (5 minuti) utile. Nelle aree non collegate ai reparti di produzione, in cui lavorano impiegati che utilizzano l' orario flessibile, per gli operai ivi operanti, si darà corso ad una verifica per esaminare la possibilità, nel rispetto delle esigenze tecnico-organizzative di estendere totalmente o parzialmente agli operai stessi l'orario flessibile 8 – 9 / 17 – 18 praticato dagli impiegati.

22. SPETTANZA – FRUIZIONE / MATURAZIONE FERIE QUADRI IMPIEGATI

la spettanza di ferie per quadri, impiegati sarà la seguente:

per anzianità di servizio fino a 10 anni compiuti:	20 giorni
per anzianità di servizio oltre 10 e fino a 18 anni compiuti:	25 giorni
per anzianità di servizio oltre 18 anni compiuti:	30 giorni

Per i lavoratori con una spettanza di 25 e 30 giorni il conteggio dei giorni fruiti terrà conto anche dei sabati compresi nel periodo feriale continuativo.

La maturazione delle spettanze ferie avverrà con riferimento al periodo gennaio – dicembre di ciascun anno.

23. PERMESSI NON RETRIBUITI IMPIEGATI E QUADRI

E' mantenuta la prassi in atto

24. MATURAZIONE FERIE OPERAI

Il periodo di maturazione ferie per gli operai sarà dal 16/08 al 15/08 dell'anno successivo.

Spettanza 20 gg. Anno.

25. CALENDARIO FERIE

Le parti convengono di verificare la possibilità di definire in relazione alle diverse esigenze tecnico/ organizzative e produttive i periodi di chiusura estiva per le ferie e per le fermate di fine anno, rispettivamente ad aprile e settembre di ogni anno.

26.PERMESSI ANNUI RETRIBUITI (PAR)

Si rinvia a quanto previsto in materia dal CCNL metalmeccanici 8/06/1999 per quanto concerne la fruizione, sia individuale, sia collettiva e la relativa retribuzione.

27. PAR BIENNALE

Al fine di consentire la completa fruizione mediante permessi retribuiti a gruppi di 8 ore del 50 per cento delle 40 ore di riduzione di orario in ragione di anno di servizio, prevista per i lavoratori turnisti al punto 1.2 del Protocollo 1.9.83 inserito nell'art. 5 Disciplina Generale Sez. III del vigente CCNL metalmeccanico privato si darà luogo al godimento di tale riduzione di orario di 20 ore secondo e seguenti modalità:

- a cadenza annua utilizzo di 2 PAR (16 ore con accantonamento e riporto all'anno successivo delle restanti 4 ore:
- a cadenza biennale utilizzo di un ulteriore permesso retribuito, in aggiunta ai due PAR annuali, che deriva dalla somma delle 4 ore accantonate e riportate dall'anno precedente con le 4 ore residuali dell'anno in corso.

28. PAR – FRUIZIONE DI 4 ORE

Per la fruizione individuale del P.R.O. a gruppi d 4 ore si rimanda alla nota aggiuntiva, all'art. 5 D.G. sez. Terza del CCNL 5.7.94 e successive modifiche del CCNL 8/06/1999.

29. RETRIBUZIONE: SCADENZE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Con riferimento all'art. 13 Disciplina Speciale, Parte Prima del vigente C.C.N.L. metalmeccanico privato le spettanze retributive degli operai verranno corrisposte, in un'unica soluzione mensile con le modalità qui di seguito riportate.

1) La retribuzione mensile viene determinata ed erogata sulla base delle ore teoriche lavorative di ciascun

mese (giorni lavorativi per 8 ore) e delle ore afferenti eventuali festività cadenti nel mese (7.76 se cadenti da lunedì a venerdì; 6.67 se cadenti di sabato o domenica).
2) Le voci retributive utili per la determinazione della mensile di cui al punto 1), sono le seguenti: - paga orario (minimo tabellare più eventuale superminimo), - ex indennità di contingenza, - aumenti periodici di anzianità, - premio di produzione, - premio mansione. Inoltre vengono corrisposti a teorico mensilmente i seguenti importi: - quota fissa nuovo PPG, - EDR – prot. 31.7.92, - premio risultato (quota mensile), - assegno nucleo familiare.
3) Con la erogazione della retribuzione calcolata come sopra indicato, si intendono liquidate, oltre alle ore di lavoro ordinario prestato ed alle festività, anche le eventuali giornate di ferie ed ex festività di cui all'art. 5, Disciplina Generale, Parte Terza, del vigente C.C.N.L. metalmeccanico privato, fruite nel mese, i permessi retribuiti a carico Azienda, i giorni di carenza in caso di malattia e infortunio non superiori a tre giorni.
4) Alla fine del mese successivo, in occasione della retribuzione del nuovo mese determinata come sopra, vengono liquidati sulla base dei risultati e delle prestazioni effettive riscontrate nel mese precedente l'incentivo di rendimento, i compensi per lavoro straordinario, notturno, per paga di posto, indennità mensa, ecc. Vengono del pari operate le detrazioni per retribuzione non dovuta e liquidate le erogazioni autorizzate per conto istituti con eventuali integrazioni a carico Azienda.
5) Il pagamento delle spettanze retributive avverrà con l'utilizzazione di un prospetto di paga dove su un lato vengono riportate, relativamente al mese precedente a quello cui detto prospetto si riferisce, le ore di effettivo lavoro ordinario e straordinario, le ore di maggiorazione notturna e/o di straordinario, le ore di assenza retribuita a carico dell'Azienda (esempio: PAR, ferie, festività, ecc.), e quelle di assenza parzialmente e totalmente a carico degli Istituti Assicuratori, le ore di assenza non retribuita, i dati relativi all'assegno nucleo familiare maturando nel mese, alle detrazioni mensili per l'IRPEF, nonché l'indicazione di quanto maturato per ferie, PAR e di quanto già fruito. Sull'altro lato verranno invece riportati, oltre i dati anagrafici e di identificazione del lavoratore, tutte le causali di pagamento (sia come numero di ore, che di quota orario e competenza) a consuntivo relative al mese precedente e quello del mese in corso, nonché le causali e gli importi di trattenuta relativi ai due mesi considerati.
6) Per quanto riguarda le assenze per malattia e maternità, l'Azienda continuerà ad anticipare le quote a carico degli Istituti Assicurativi Nazionali secondo le modalità previste. Dal pari si procederà ad anticipare per i casi di infortunio sul lavoro le quote a carico dell'istituto, secondo le modalità previste da apposita convenzione con l'INAIL.
7) Le ferie vengono retribuite con le competenze del mese di fruizione e, conseguentemente, le parti confermano che con il presente accordo si intende superato quanto previsto dall'art. 14 penultimo comma – Disciplina Speciale, Parte prima del vigente C.C.N.L. metalmeccanico privato.
8) Le spettanze retributive verranno corrisposte all'ultimo giorno, dal lunedì al giovedì, di ciascun mese. Quando tale termine cade di venerdì o nel caso in cui il primo giorno del mese successivo sia festivo, il pagamento viene effettuato nel giorno immediatamente precedente.

30. CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

I contratti a tempo determinato esistenti proseguiranno con le stesse modalità e scadenze sulla base della prassi in essere.

31. SERVIZIO RISTORAZIONE AZIENDALE – COSTO BUONO PASTO

La società TGV garantirà l'attuale servizio di ristorazione aziendale (mensa fresca) con apposite convenzioni – contratti con le aziende gestori del servizio. Il prezzo dei pasti per i dipendenti sarà uguale a quello applicato ai dipendenti di IVECO S.p.A. dello stabilimento di Brescia.

32. QUOTA FISSA PPG

La quota fissa nuovo PPG verrà erogata mensilmente secondo gli importi di seguito indicati: